

13.23

Gustavino, Musso, D'Alia

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le regioni e province autonome possono, nel principio dell'ottimizzazione e razionalizzazione delle spesa informatica, anche mediante la definizione di appositi accordi di collaborazione e partenariato pubblico-privato, realizzare infrastrutture tecnologiche per le prescrizioni mediche digitali condivise a livello sovra-regionale, ovvero avvalersi, anche mediante riuso, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, delle infrastrutture tecnologiche per le prescrizioni mediche digitali a tale fine già realizzate da altre regioni o dei servizi da queste erogate. Tali piattaforme dovranno assicurare piena interoperabilità tra sistemi di telecomunicazione fissi e mobili».

13.24

Ghigo, D'Ambrosio Lettieri, Bianconi, Rizzotti, Castro, Rizzi, De Lillo, Bonfrisco

Aggiungere in fine il seguente comma:

«5-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, sopprimere il comma 11-bis».

13.0.1

Germontani

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Articolo 13-bis

Il comma 11-bis dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 è così sostituito:

''11-bis. Il medico che curi un paziente, per la prima volta, per una patologia cronica, ovvero per un nuovo episodio di patologia non cronica, per il cui trattamento sono disponibili più medicinali equivalenti, indica nella ricetta del Servizio sanitario nazionale la denominazione di uno specifico medicinale. Il medico ha altresì la facoltà di aggiungere la denominazione del principio attivo contenuto nel farmaco.

Tale indicazione è vincolante per il farmacista ove il farmaco indicato abbia un prezzo pari a quello massimo rimborsabile ovvero se nella ricetta sia inserita, corredata obbligatoriamente da una sintetica motivazione, la clausola di non sostituibilità di cui all'articolo 11, comma 12, del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il farmacista comunque si attiene a quanto previsto dal menzionato articolo 11, comma 12''».

13.0.2

Ghigo, D'Ambrosio Lettieri, Bianconi, Rizzotti, Castro, Rizzi, De Lillo, Bonfrisco

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

Il comma 11-*bis* dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135 è così sostituito:

''11-*bis*. Il medico che curi un paziente, per la prima volta, per una patologia cronica, ovvero per un nuovo episodio di patologia non cronica, per il cui trattamento sono disponibili più medicinali equivalenti, indica nella ricetta del Servizio sanitario nazionale la denominazione di uno specifico medicinale. Il medico ha altresì la facoltà di aggiungere la denominazione del principio attivo contenuto nel farmaco.

Tale indicazione è vincolante per il farmacista ove il farmaco indicato abbia un prezzo pari a quello massimo rimborsabile ovvero se nella ricetta sia inserita, corredata obbligatoriamente da una sintetica motivazione, la clausola di non sostituibilità di cui all'articolo 11, comma 12, del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27. Il farmacista comunque si attiene a quanto previsto dal menzionato articolo il, comma 12''».

13.0.3

Sangalli

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente articolo:

«Articolo 13-*bis*

Il comma 11-*bis* dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 è così sostituito:

''11-*bis*. Il medico che curi un paziente, per la prima volta, per una patologia cronica, ovvero per un nuovo episodio di patologia non cronica, per il cui trattamento sono disponibili più medicinali equivalenti, indica nella ricetta del Servizio sanitario nazionale la denominazione di uno specifico medicinale. Il medico ha altresì la facoltà di aggiungere la denominazione del principio attivo contenuto nel farmaco.

Tale indicazione è vincolante per il farmacista ove il farmaco indicato abbia un prezzo pari a quello massimo rimborsabile ovvero se nella ricetta sia inserita, corredata obbligatoriamente da una sintetica motivazione, la clausola di non sostituibilità di cui all'articolo 11, comma 12, del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27. Il farmacista comunque si attiene a quanto previsto dal menzionato articolo 11, comma 12''».

13.0.4

Bosone, Ghedini, Armato, De Sena, Fioroni, Sangalli, Tomaselli, Passoni, Milana

Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

«Art. 13-*bis*

(Disposizioni in materia di medicinali equivalenti)

1. Il comma 11-*bis* dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 è sostituito dal seguente:

''11-*bis*. Il medico che curi un paziente, per la prima volta, per una patologia cronica, ovvero per un nuovo episodio di patologia non cronica, per il cui trattamento sono disponibili più medicinali equivalenti può indicare nella ricetta del Servizio sanitario nazionale la denominazione di uno specifico medicinale. Il medico ha altresì la facoltà di aggiungere la denominazione del principio attivo contenuto nel farmaco. L'indicazione di uno specifico medicinale è vincolante per il farmacista ove il medicinale indicato abbia un prezzo pari a quello massimo rimborsabile ovvero se

nella ricetta sia inserita, corredata obbligatoriamente da una sintetica motivazione, la clausola di non sostituibilità di cui all'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il farmacista comunque si attiene a quanto previsto dall'articolo 11, comma 12 del citato decreto-legge n. 1 del 2012''».

13.0.5

Bosone

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni in materia di medicinali omeopatici)

1. Ai medicinali omeopatici che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 16, lettere *a)* e *c)* del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, i cui dati di vendita siano al di sotto di trecento unità all'anno, non si applicano le disposizioni di cui al titolo III del decreto medesimo, ferme restando le disposizioni di cui al titolo IV».

13.0.6

Bugnano

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Articolo 13-bis.

(Armonizzazione dei sistemi contabili delle aziende sanitarie.)

1. Al fine di dare piena attuazione al Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante "Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario", le regioni adottano provvedimenti finalizzati ad accelerare il processo di armonizzazione dei sistemi contabili, dei bilanci e della gestione del personale delle aziende sanitarie e ospedaliere.

2. Il processo di armonizzazione privilegia l'adozione di procedure organizzative standard e di sistemi informativi unificati fra più aziende, nonché la gestione in tempo reale delle informazioni relative ai sistemi di cui al comma 1, con progressivo abbattimento dei costi di conduzione dei sistemi informativi e dei processi organizzativi preesistenti.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuati i criteri, le modalità e i tempi di attuazione a cui le aziende sanitarie e ospedaliere dovranno attenersi per garantire l'accelerazione del processo in atto e il corretto flusso di informazioni in tempo reale verso le regioni».

13.0.7

Ghigo

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

«art. 13-bis.

(Armonizzazione dei sistemi contabili delle aziende sanitarie)

1. Al fine di dare piena attuazione al Titolo II del decreto legislativo 23 giugno